

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI

(Circoscrizioni dei Tribunali Cagliari e Lanusei)

REGOLAMENTO PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

Approvato dal Consiglio dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari nella seduta del 31 gennaio 2008

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure da adottarsi per le nomine e le designazioni di Iscritti all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Cagliari, a seguito di richieste di nominativi o di terne pervenute presso la sede dell' Ordine e formulate da Enti o Istituzioni.

Articolo 2

REQUISITI DI PROFESSIONALITA' , DI COMPETENZA ED ETICI

Nel segnalare i nominativi degli Iscritti, il Consiglio dell' Ordine potrà tenere conto dei comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nel settore di intervento attraverso un' adeguata esperienza.

In ogni caso, non sono segnalabili i nominativi degli Iscritti:

- per i quali il Consiglio dell' Ordine ha deliberato l' apertura del procedimento disciplinare ai sensi del capo V del D. Lgs. N. 139 del 28 giugno 2005;

- che risultino morosi nel pagamento delle quote di iscrizione annuali dovute all' Ordine;
- che non hanno conseguito i crediti formativi richiesti per la formazione professionale continua.

Non sono, inoltre, designabili, al solo fine di consentire una giusta rotazione delle nomine, i Colleghi Iscritti il cui nominativo sia stato segnalato dal Consiglio dell' Ordine da meno di un anno, fatta eccezione per coloro i quali siano stati segnalati e si siano resi disponibili per lo svolgimento di prestazioni non retribuite.

Articolo 3

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DA PARTE DEGLI ISCRITTI

Il Presidente dell' Ordine o il Segretario autorizzano il personale della Segreteria dell' Ordine a dare immediata comunicazione agli Iscritti delle richieste di nominativi formulate da Enti o Istituzioni, anche mediante pubblicazione della richiesta sul sito o mediante circolarizzazione con posta elettronica, stabilendo un termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali candidature.

Pu, essere richiesto ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine per la produzione di quanto richiesto.

Articolo 4

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Decorsi i termini per la presentazione delle candidature degli Iscritti, la richiesta dell' Ente/Istituzione sarà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Il Consiglio dell' Ordine, prima di deliberare in merito, verifica preliminarmente l' ammissibilità di tutte le candidature e valuta le

condizioni di eventuali ineleggibilit• di cui al precedente articolo due del presente regolamento.

Articolo 5

PROCEDURA DI NOMINA E CRITERI DI SELEZIONE

Al completamento dell' attivit• istruttoria e nella stessa seduta, il Consiglio dell' Ordine delibera sui nominativi dei Colleghi Iscritti ritenuti ammissibili.

Le valutazioni del Consiglio vengono effettuate tenendo in debita considerazione i requisiti di cui al precedente articolo due del presente regolamento.

Si procede, quindi, alla votazione ed al fine di scegliere tra le candidature pervenute ogni Consigliere esprimer• tante preferenze in funzione del numero dei designandi.

Verranno segnalati e/o si intenderanno rientranti nella terna i nominativi dei Colleghi Iscritti che otterranno in seno al Consiglio il maggior numero di voti.

Articolo 6

PROCEDURA DI NOMINE URGENTI

Laddove la richiesta dell' Ente o dell' Istituzione pervenisse in tempi troppo ristretti per procedere ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento, il Presidente dell' Ordine proceder•, autonomamente alla segnalazione dei nominativi richiesti, tenendo conto delle cause di ineleggibilit• e del principio di rotazione statuiti dall' articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 7

PUBBLICIT•

I nominativi delle persone designate con delibera del Consiglio dell' Ordine sono resi pubblici con strumenti telematici, mediante pubblicazione di un estratto della delibera sul sito dell' Ordine ovvero circolarizzazione agli Iscritti con posta elettronica.